

SCHEDA REGIONALE – REGIONE PUGLIA

Indice tematico:

- 1. Adozioni nazionali ed internazionali*
- 2. Affidamento familiare*
- 3. Abusi e maltrattamenti sui minori*
- 4. Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali*
- 5. Sanità*
- 6. Diritto all'istruzione*
- 7. Child rights governance*
- 8. Interventi a sostegno della condizione giovanile*
- 9. Edilizia residenziale pubblica*
- 10. Edilizia residenziale per minori*
- 11. Edilizia scolastica*
- 12. Interventi e servizi sociali alla persona*
- 13. Politiche regionali per minori e famiglie*
- 14. Educazione alla legalità*
- 15. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati*

1. Adozioni nazionali ed internazionali

In tema di adozione nazionale ed internazionale la Regione Puglia, al fine di recepire la normativa nazionale vigente – prima fra tutte la legge 184/1983 – e di definire una metodologia di intervento organica per l'iter adottivo, ha approvato un apposito *Protocollo operativo* che introduce i seguenti parametri:

- Costituzione delle c.d. *équipe adozioni*, composte da un assistente sociale e da uno psicologo, con l'obiettivo di provvedere alle procedure relative alle adozioni nazionali ed internazionali, svolgendo attività istruttorie e di sostegno.
- Fasi del percorso adottivo *internazionale*:
 - Informazione: mira a divulgare informazioni su requisiti, procedure e tempi necessari per la conclusione dell'iter adottivo, nonché a far conoscere alla coppia i propri diritti, attraverso opuscoli, guide, materiale informativo.
 - Preparazione e formazione specifica per la coppia aspirante all'adozione.
 - Indagine psicosociale: mira a stabilire l'idoneità delle coppie disponibili all'adozione e si conclude con la stesura della relazione psicosociale.
 - Idoneità: sancita con decreto motivato del Tribunale per i Minorenni sulla base del percorso di informazione e formazione e della relazione psicosociale.
 - Accompagnamento della coppia: riguarda l'adempimento delle procedure, la tutela del minore ed il sostegno alla famiglia adottiva, dal primo incontro sino al momento del trasferimento in Italia.
 - Affidamento pre-adottivo: consiste nell'assistenza alla coppia e nella tutela del minore attraverso l'attivazione di interventi di sostegno e di vigilanza, nonché nell'espletamento delle necessarie pratiche e procedure.
 - Adozione: attribuisce al minore straniero tutti i diritti riconosciuti al minore italiano nonché lo status di figlio legittimo degli adottanti, e fa cessare ogni legame con la famiglia di origine.
 - Post-adozione: si apre con l'ingresso del minore in Italia, si attiva su richiesta dei genitori adottivi e si concretizza nell'assistenza al nuovo nucleo familiare, nonché nella segnalazione al Tribunale dei Minorenni di eventuali difficoltà per gli opportuni interventi di sostegno finalizzati a superare eventuali momenti di crisi, anche al fine di ridurre i danni legati al fallimento dell'adozione nonché alla restituzione.
- Fasi del percorso adottivo *nazionale*:
 - Informazione: mira a divulgare informazioni su requisiti, procedure e tempi necessari per la conclusione dell'iter adottivo, nonché a far conoscere alla coppia i propri diritti, attraverso opuscoli, guide, materiale informativo.
 - Preparazione e formazione specifica per la coppia aspirante all'adozione.
 - Indagine psicosociale: mira a stabilire l'idoneità delle coppie disponibili all'adozione e si conclude con la stesura della relazione psicosociale.
 - Affidamento pre-adottivo: consiste nell'assistenza alla coppia e nella tutela del minore attraverso l'attivazione di interventi di sostegno e di vigilanza, nonché nell'espletamento delle necessarie pratiche e procedure.

- Adozione: attribuisce al minore lo status di figlio legittimo degli adottanti, e fa cessare ogni legame con la famiglia di origine.
- Post-adozione: è finalizzata al totale inserimento del minore nella nuova famiglia, si concretizza nell'assistenza al nuovo nucleo familiare, con particolare attenzione alle adozioni difficili, nonché nella segnalazione al Tribunale dei Minorenni di eventuali difficoltà per gli opportuni interventi di sostegno finalizzati a superare eventuali momenti di crisi, anche al fine di ridurre i danni legati al fallimento dell'adozione nonché alla restituzione.
- *Piano regionale per il sostegno al percorso di adozione nazionale ed internazionale dei minori*, per il quale la Regione ha stanziato risorse pari ad € 1.300.000,00 (annualità 2009), articolato nei seguenti interventi:
 - istituzione del Comitato regionale per il coordinamento degli interventi;
 - definizione di Linee guida regionali sull'adozione nazionale ed internazionale;
 - definizione ed adozione di modelli operativi di comune utilizzo per le varie istituzioni coinvolte;
 - definizione delle équipes multidisciplinari sovrambito, per un ottimale utilizzo delle risorse umane, strutturali e finanziarie;
 - sottoscrizione di Protocolli d'intesa operativi.

Si segnala che la Regione Puglia, con l'elaborazione del Protocollo operativo per il percorso adottivo, del Piano regionale e con la costituzione delle équipes adozioni, ha mostrato grande attenzione al tema dell'adozione, distinguendosi da altre realtà regionali prive di una legislazione specifica in materia.

Normativa di riferimento:

- DGR 11 MARZO 2003, N. 168 "LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184 E LEGGE 31 DICEMBRE 1998, N. 476 IN MATERIA DI ADOZIONE - APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO PER I RAPPORTI TRA REGIONE, TRIBUNALI PER I MINORENNI, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI, ENTI LOCALI, ENTI AUTORIZZATI - ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO"
- DGR 17 MARZO 2009, N. 405 "L.R. N. 23/2008 "PIANO DI SALUTE 2008-2010" E D.G.R. N. 2013 DEL 27.11.2007. INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATA PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI, INIZIATIVE ED AZIONI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INDICAZIONI PRESENTI ALL'ART. 1, CO. 1250 E CO. 1251, LETT. B) E C) DELLA L. 296/2006. APPROVAZIONE LINEE GUIDA E PROGETTI SPERIMENTALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE CONSULTORIALE"

2. Affidato familiare

L'istituto giuridico dell'affido familiare è previsto dalla legge nazionale 184/1983, che sancisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito di una famiglia; a tal fine la Regione Puglia, conscia dei danni derivanti dall'istituzionalizzazione dei minori, ha elaborato le *Linee guida sull'affidamento dei minori*, introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: Enti, Servizi, operatori pubblici e socio-sanitari, soggetti pubblici e privati che svolgano compiti di tutela e protezione dell'infanzia e che siano in grado di realizzare interventi a favore di bambini in situazioni di disagio o sofferenza.
- Tipologie di affido: *consensuale* (disposto dai Servizi sociali, con il consenso della famiglia d'origine e di quella affidataria, con durata massima di 24 mesi, prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione sia pregiudizievole per il minore) o *giudiziario* (disposto dal Tribunale per i Minorenni, senza il consenso della famiglia di origine):
 - Affidamento residenziale *etero familiare*: non sussistono vincoli di parentela tra il minore e la famiglia affidataria;
 - Affidamento residenziale *intra familiare*: accoglienza del minore da parte di parenti entro il quarto grado;
 - Affidamento *part time*: interventi di sostegno alla famiglia e di appoggio al minore, limitati ad alcuni momenti della giornata o della settimana, i.e. diurno, notturno, per alcuni giorni della settimana, per le vacanze.
- Tipologie di affido sperimentali nei c.d. casi particolari:
 - Affidamento di *neonati o bimbi piccoli*: rivolto a bambini da 0 a 24 mesi, volto ad offrire loro cura ed affetto in un normale contesto familiare, come alternativa all'inserimento in comunità;
 - Affidamento di *minori diversamente abili*: finalizzato ad evitare il ricovero in istituto di minori particolarmente bisognosi di cure, anche sanitarie;
 - Affidamento degli *ultradiciottenni*: riferito esclusivamente alla prosecuzione di affidamenti iniziati in età minorile, la cui durata non può superare il compimento del 25° anno di età;
 - Affidamento di *minori in situazioni di emergenza*: servizio di "pronto intervento", volto all'immediato allontanamento di un minore dalla sua famiglia a causa dell'improvviso deteriorarsi della situazione che, in ogni caso, non può superare i 6 mesi;
 - Affidamento di *madri con bambini*: finalizzato a sostenere ed osservare la relazione e la competenza genitoriale, inserendo il minore in contesti familiari ed affettivi positivi;
 - Affidamento a *reti di famiglie*: gruppi di famiglie volontarie aggregate, che si configurano come organizzazioni caratterizzate dalla spinta all'accoglienza di minori in difficoltà in strutture come il *condominio solidale* o il *vicinato solidale*;
 - Affidamento di *minori stranieri*: può essere realizzato nelle varie tipologie previste;
 - *Adozione in casi particolari*: qualora la durata dell'affido vada ben oltre i tempi stabiliti e il minore non possa far rientro nella propria famiglia a causa del persistere della gravità della situazione, è possibile trasformare l'affido in adozione.

- Coordinamento provinciale e regionale per l'affido familiare: attivato tra i diversi soggetti e servizi, istituzionali e non, pubblici e privati impegnati nella tutela dell'infanzia, per creare una modalità stabile di raccordo e confronto sull'attuazione degli interventi in materia.
- Requisiti richiesti per l'accesso all'affido: tipologia dell'abitazione e disponibilità di uno spazio fisico per il minore, età e stato di salute degli affidatari, consapevolezza degli impegni da assumere nei riguardi del minore, disponibilità affettiva, consapevolezza della presenza e dell'importanza della famiglia di origine per il minore, disponibilità a partecipare a gruppi di sostegno, formazione e confronto. Non rilevano il reddito o il tenore di vita della famiglia affidataria; la Regione Puglia, infatti, non identifica requisiti che definiscano la famiglia affidataria "ideale", mirando piuttosto a determinare il tipo di esperienza di cui il minore ha bisogno per il proprio processo di maturazione educativa e affettiva¹.
- Formazione degli affidatari: incontri di formazione e preparazione per le famiglie affidatarie, sia con operatori esperti in varie discipline sia con la famiglia di origine del minore abbinato.
- Percorso affidatario:
 - Abbinamento: realizzato in seguito ad attenta valutazione dei bisogni del minore, delle problematiche della famiglia di origine, delle aspettative e delle risorse della famiglia affidataria;
 - Progetto e "contratto": elaborazione, da parte dei Servizi sociali, del progetto di intervento per il minore, sottoposto a convalida della famiglia di origine, di quella affidataria e, entro i limiti consentiti dall'età, del minore, dando appunto al progetto forma di "contratto" sottoscritto dalle parti;
 - Verifiche sull'andamento del progetto: verifiche periodiche realizzate mediante l'analisi e la discussione delle acquisizioni degli operatori impegnati nel progetto;
- Diritti dell'affidatario:
 - Contributo spese fisso mensile indipendentemente dal reddito, a carico del Comune che ha disposto l'affidamento; nel caso di minore di età compresa tra 0 e 6 anni, sarà pari ad Euro 252,00, decurtato del 10% per ogni ulteriore minore in affido;
 - Rimborsi per spese straordinarie, come alimenti particolari, spese mediche straordinarie, spese per accompagnare il minore agli incontri con la famiglia di origine, se residente in un altro Comune ;
 - Congedi per maternità o paternità, parentali, per malattia del minore, per riposo giornaliero, flessibilità dell'orario di lavoro, a decorrere dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Inoltre la Giunta regionale, in attuazione della normativa nazionale e regionale in materia, ha approvato il Programma *Affido familiare dei minori in Puglia* – a cui sono state destinate risorse pari ad Euro 270.811.70,00 – articolato in quattro linee di intervento:

1. Comunicazione, diffusione e formazione sulle Linee guida regionali per l'affidamento familiare dei minori;

¹ A questo proposito si segnala come la Regione Puglia, per questa come per altre misure di sostegno, non abbia introdotto nella propria legislazione regionale misure potenzialmente discriminatorie, mostrando invece grande attenzione al rispetto del principio di uguaglianza e della parità di accesso alle provvidenze sociali.

2. Monitoraggio dell'attuazione delle Linee guida e dei progetti di affido attivati dai Comuni nel corso del 2007;
3. Istituzione dell'Anagrafe unica regionale degli affidatari, costituita dall'Anagrafe di ciascun ambito territoriale, che raccolga informazioni relative a famiglie e persone ritenute idonee all'affidamento, utili alla migliore realizzazione dell'abbinamento famiglia-minore e aggiornate con periodicità almeno semestrale;
4. Progetti di promozione dell'affido familiare dei minori realizzati dai Comuni, di durata non superiore a 12 mesi, secondo le seguenti tipologie di intervento:
 - Progetti per la sperimentazione di nuove tipologie di affido familiare – Euro 120.000,00;
 - Progetti per la formazione delle famiglie affidatarie e costituzione degli elenchi di famiglie su base di ambito territoriale – Euro 55.000,00;
 - Progetti per la sperimentazione di buone prassi relative al percorso di rientro del minore nella famiglia di origine – Euro 45.000,00.

Normativa di riferimento:

- DGR 17 APRILE 2007, N. 494 "LINEE GUIDA SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 149/2001 "DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA" (MODIFICA LEGGE N. 184/1983). APPROVAZIONE"
- DGR 19 GIUGNO 2007, 894 "APPROVAZIONE PROGETTO "AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI IN PUGLIA" E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO"

3. Abusi e maltrattamenti sui minori

In materia di maltrattamenti e abusi in danno di donne e minori, la Regione Puglia ha elaborato il *Programma triennale di interventi 2009-2011 per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e i minori*, articolato nelle seguenti macro-azioni:

- *Sistema regionale di monitoraggio e valutazione*, finalizzato alla valutazione ed al monitoraggio di quanto già realizzato, con l'obiettivo di delineare un programma condiviso di interventi incisivi ed adeguati, nonché di individuare nuove strategie di intervento.
- *Accordi di programma per prevenire e contrastare la violenza di genere*, da stipulare con le Amministrazioni provinciali per la realizzazione di un programma di interventi che coinvolga la rete di soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, intervengono del percorso di prevenzione e contrasto alla violenza.
- *Interventi per il potenziamento delle équipes*, finalizzati a sostenere la realizzazione di una piena integrazione operativa e gestionale tra la rete dei servizi sociali territoriali, la rete dei servizi consultoriali e gli altri operatori pubblici e privati, mediante il finanziamento di specifici progetti sperimentali.

Le risorse finanziarie complessivamente stanziare dalla Regione per l'attuazione degli interventi previsti dal Programma triennale sono state pari ad € 2.300.000,00.

Inoltre, nel 2010 la Regione ha approvato apposite *Linee guida per la rete dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza*, introducendo i seguenti parametri:

- Equipe multidisciplinari: costituite in ogni Ambito territoriale al fine di rispondere alla complessità delle singole situazioni di abuso e maltrattamento, sono composte da un assistente sociale e da uno psicologo – cui si affiancano altre figure quali l'educatore, il pediatra, il neuropsichiatra infantile, il ginecologo, il medico legale – e svolgono specifici compiti di rilevazione, protezione, valutazione-validazione per la presa in carico e per il trattamento delle situazioni di maltrattamento o abuso, sospetto o conclamato, nonché per l'elaborazione di un progetto di aiuto e sostegno alle vittime.
- Tipologie di strutture:
 - *Casa rifugio per donne vittime di violenza*: struttura a carattere residenziale e ad indirizzo privato che accoglie donne vittime di violenza, con o senza figli, fino ad un massimo di 10 ospiti. La Casa rifugio eroga servizi di cura alla persona, attività socio-educative, sostegno psicologico, consulenza legale, prestazioni sanitarie nonché attività di orientamento e valutazione di competenze ed abilità delle ospiti per indirizzarle verso nuovi sbocchi lavorativi.
 - *Casa rifugio per persone vittime di tratta*: struttura a carattere residenziale e ad indirizzo privato che accoglie donne vittime di tratta, con o senza figli, fino ad un massimo di 10 ospiti. La Casa rifugio eroga servizi di cura alla persona, attività socio-educative, sostegno psicologico, consulenza legale nonché attività di orientamento e valutazione di competenze ed abilità delle ospiti per indirizzarle verso nuovi sbocchi lavorativi.
 - *Centro anti violenza*: struttura ad indirizzo pubblico rivolta a donne vittime di violenza e minori vittime di maltrattamenti ed abusi, che eroga le seguenti prestazioni:
 - i. assistenza, aiuto, tutela e protezione: interventi di ascolto (anche telefonico), sostegno psicosociale, psicoterapia, assistenza legale, orientamento sociale e lavorativo;
 - ii. prevenzione e sensibilizzazione: sensibilizzazione della comunità locale, formazione degli operatori, attività culturali.
- Ambiti di intervento:
 - *accessibilità e fruibilità* dei Centri anti violenza, garantita attraverso il rispetto delle seguenti condizioni: raggiungibilità della struttura fisica, agevole accesso ai servizi, promozione delle attività, adeguatezza degli spazi, continuità delle attività, fruibilità dei servizi indipendentemente dall'origine, cultura, religione, abilità, lingua, condizione economica o gravità della situazione.
 - *adeguatezza del personale*, garantita attraverso la presenza di una pluralità di figure professionali multidisciplinari e qualificate in materia di cultura di genere e violenza su donne e minori.

- *rete inter-istituzionale*, realizzata attraverso la collaborazione delle strutture con servizi, operatori, enti ed istituzioni non solo a livello locale, ma anche regionale, nazionale ed internazionale.
- *servizi offerti* alle vittime di violenza: consulenza psicosociale, interventi di emergenza, assistenza sociale, attività specifiche per i figli delle donne vittime di abuso o maltrattamento, accompagnamento all'accoglienza in strutture protette, elaborazione di un progetto individualizzato.
- *inserimento sociale e lavorativo* delle vittime di violenza, garantito attraverso l'elaborazione di progetti che aiutino le vittime a raggiungere l'indipendenza economica e ad operare autonome e consapevoli scelte di vita.

Normativa di riferimento:

- L.R. 10 LUGLIO 2006, N. 19 “DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA DIGNITÀ E IL BENESSERE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN PUGLIA”
- R.R. 18 GENNAIO 2007, N. 4 “LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 19 – “DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA DIGNITÀ E IL BENESSERE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN PUGLIA”
- DGR 18 NOVEMBRE 2008, N. 2227 “PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI 2009-2011 PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”
- DGR 6 AGOSTO 2010, N. 1890 “DGR 2227/2008 – “L.R. 19/2006 E L.R. 7/2007. PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI 2009-2011 PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E I MINORI” – APPROVAZIONE DELLE “LINEE GUIDA REGIONALI PER LA RETE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA”

4. *Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali*

In materia di sanità penitenziaria la Regione Puglia, riconoscendo la necessità di definire un modello organizzativo regionale in grado di garantire omogeneità di prestazioni su tutto il territorio, ha costituito in seno al proprio *Osservatorio regionale permanente sulla Sanità Penitenziaria* un ristretto gruppo di tecnici che, nel 2011, ha elaborato un modello condiviso di assistenza standard per ciascuna tipologia di Istituto penale.

Nell'ambito dell'assistenza sanitaria prestata ai minori, per ciascuna area di intervento il suddetto modello prevede quanto segue:

- *Assistenza medica di base*: viene garantita nella fascia oraria dalle 8.00 alle 19.00 in base alle esigenze sanitarie dei minori detenuti e, nei giorni festivi, prevede l'istituto della reperibilità del medico.
- *Assistenza infermieristica*: viene garantita in modo flessibile, 7 giorni su 7.

- *Area salute mentale*: l'assistenza viene garantita da équipe multidisciplinari composte da un neuropsichiatra infantile, uno psicologo con competenze per la valutazione neuropsicologica nell'età evolutiva, uno psicoterapeuta, un assistente sociale ed un educatore professionale.
- *Area dipendenze patologiche*: l'assistenza viene garantita da équipe multidisciplinari composte da un medico, un infermiere, uno psicologo ed un assistente sociale.
- *Area specialistica*: le prestazioni da assicurare sono legate a quelle effettuate negli ultimi due anni, nonché a dati epidemiologici.
- *Centri di prima accoglienza e comunità non collegate agli Istituti di pena*: le prestazioni sanitarie multidisciplinari sono assicurati a chiamata entro le 24 ore, le visite di primo ingresso sono assicurate dal medico ed i colloqui di primo ingresso dallo psicologo.
- *Area urgenza*: vengono attivati gli operatori sanitari del 118.

Normativa di riferimento:

- DGR 8 MARZO 2011, N. 361 “D.P.C.M. 1° APRILE 2008 “MODALITÀ E CRITERI PER IL TRASFERIMENTO AL S.S.N. DI FUNZIONI SANITARIE, RAPPORTI LAVORO, RISORSE FINANZIARIE, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI IN MATERIA DI SANITÀ PENITENZIARIA”. DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ASSISTENZA SANITARIA DA GARANTIRE OMOGENEAMENTE NELLE STRUTTURE PENALI DEL TERRITORIO REGIONALE IN FAVORE DI TUTTI I CITTADINI DETENUTI”

5. Sanità

La Regione Puglia, nel tutelare e promuovere la salute, intesa come benessere psicofisico e sociale, ha legiferato prevedendo specifici interventi, finalizzati ad assicurare equità e pari opportunità di accesso a servizi e prestazioni per l'intera collettività:

- *Assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi*, intesa sia come trattamento che si esaurisce direttamente a domicilio sia come fase transitoria, in cui vengono attivate tutte le azioni che permettano di continuare il trattamento in ambulatorio. Vi accedono soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, impossibilitati ad essere trasportati presso gli ambulatori, che abbiano un adeguato supporto familiare e idonee condizioni abitative, previa il consenso informato da parte della persona e della famiglia. Ogni prestazione domiciliare del medico specialista in medicina fisica e riabilitazione o del medico con specializzazione affine deve durare non meno di 20 minuti; ogni prestazione riabilitativa domiciliare effettuata dal fisioterapista deve durare non meno di 45 minuti.
- *Servizio di trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi*, assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio; la competenza territoriale si definisce sulla base del territorio di residenza del fruitore del servizio. I Comuni concorrono alla copertura degli oneri economici derivanti dall'organizzazione ed erogazione del servizio in misura non superiore al 60% del costo medesimo, restando a carico della ASL la quota residua di costo.

- *Prestazioni assistenziali in favore della gestante, della partoriente e del neonato*, che forniscano adeguata assistenza preventiva per la salute preconcezionale, continuità assistenziale per tutta la durata della gravidanza, nel periodo della nascita e dopo la nascita, controllo del dolore nel travaglio-parto, dimissione precoce, protetta e appropriata della partoriente e del neonato nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata, attivazione di centri territoriali e specialistici di riferimento per l'assistenza multidisciplinare integrata, anche al fine del pronto riconoscimento del nato con malformazioni, malattie genetiche o menomazioni.
- *Assistenza sanitaria, specialistica e farmaceutica ai minori*, sia in attesa di adozione che sottoposti a tutela (in affidamento familiare, ricovero in comunità alloggio o case famiglia) totalmente a carico del Servizio sanitario regionale.
- *Attività di educazione alla salute*, che prevengano l'obesità, i disturbi dell'alimentazione, l'abitudine al fumo e all'alcool, le malattie sessualmente trasmissibili, e promuovano l'attività fisica, la salute materno-infantile, l'educazione ambientale e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
- *Istituzione della figura dell'Operatore socio-sanitario*, volta a soddisfare i bisogni primari della persona per favorirne il benessere e l'autonomia, in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multidisciplinare. Le attività dell'Operatore sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e si concretizzano in: assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero; intervento igienico sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo.
- *Porta Unica di Accesso*, attivata in ciascun distretto, quale rete integrata di punti di accesso (Comuni e Distretto) posti in grado di operare in modo omogeneo per sviluppare un'adeguata capacità di accoglienza e di orientamento degli utenti/pazienti, garantendo l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari.
- *Strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private* per il recupero funzionale e sociale del paziente psichiatrico, con l'obiettivo finale del reinserimento sociale e lavorativo e, comunque, del raggiungimento del massimo livello di autosufficienza personale, sociale e/o lavorativa acquisibile. Tipologie di strutture:
 - *Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica*: copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse;
 - *Comunità alloggio*: copertura assistenziale per 12 ore giornaliere, accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite;
 - *Gruppo appartamento*: struttura a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomi in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo;
 - *Centro diurno*: aperto per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico-riabilitative tese ad impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

Inoltre, nell'ambito della programmazione degli interventi e del controllo sull'attuazione degli stessi, la Regione ha previsto quanto segue:

- Istituzione della *Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale*, con compiti e funzioni di indirizzo, programmazione e controllo; in particolare, verifica il rispetto delle priorità e la conformità al Piano regionale di salute degli obiettivi e dell'allocazione delle risorse, nel rispetto della compatibilità finanziaria, propone alla Regione l'approvazione dei Piani attuativi locali ed esamina il documento annuale contenente lo stato di salute della popolazione.
- Istituzione della *Conferenza dei sindaci*, composta da tutti i sindaci, o loro delegati, dei Comuni ricompresi nel territorio dell'AUSL, attraverso la quale i sindaci esprimono parere obbligatorio sul Piano attuativo locale e sul Piano regionale di salute, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi atti, decorsi i quali si intende favorevolmente espresso.
- Istituzione del *Dipartimento di prevenzione*, preposto all'organizzazione e alla promozione della tutela della salute della popolazione, attraverso azioni tendenti a conoscere, prevedere e prevenire gli infortuni e le cause di malattia in tutte le realtà in cui la salute della popolazione sia sottoposta a rischio.
- *Piano regionale di salute*, che detta gli indirizzi triennali per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria.
- *Piani Sociali di Zona*, che costituiscono lo strumento attraverso il quale gli Enti locali definiscono obiettivi strategici, priorità d'intervento, strumenti, assetto organizzativo, risorse e personale da utilizzare, modalità di monitoraggio e valutazione.
- *Piani attuativi locali*, proposti dai direttori generali delle ASL, elaborati sulla base degli obiettivi e degli indirizzi del Piano regionale di salute ed approvati dalla Giunta regionale con provvedimenti simultanei, acquisito il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria.

Normativa di riferimento:

- L.R. 19 SETTEMBRE 2008, N. 23 "PIANO REGIONALE DI SALUTE 2008-2010"
- L.R. 23 DICEMBRE 2008, N. 45 "NORME IN MATERIA SANITARIA"
- L.R. 3 AGOSTO 2006, N. 25 "PRINCIPI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"
- L.R. 9 AGOSTO 2006, N. 26 "INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA"
- L.R. 25 FEBBRAIO 2010, N. 4 "NORME URGENTI IN MATERIA DI SANITÀ E SERVIZI SOCIALI"
- R.R. 18 APRILE 2011, N. 6 "REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO (D.S.S.)"

- R.R. 26 FEBBRAIO 2007, N. 5 “MODALITÀ DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA REGIONALE, ISTITUITA CON LA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2006, N. 25 – ARTT. 3 E 7”
- R.R. 4 NOVEMBRE 2010, N. 16 “REGOLAMENTO REGIONALE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI EX. ART. 26 DELLA LEGGE 833/78”
- R.R. 27 NOVEMBRE 2002, N. 7 “REGOLAMENTO REGIONALE DI ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE RESIDENZIALI E DIURNE PUBBLICHE E PRIVATE”
- R.R. 8 LUGLIO 2008, N. 11 “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’ART. 8 DEL R.R. 27 NOVEMBRE 2002, N. 7 “REGOLAMENTO REGIONALE DI ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE RESIDENZIALI E DIURNE PUBBLICHE E PRIVATE”, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2006, N. 26”
- R.R. 18 DICEMBRE 2007, N. 28 “FIGURA PROFESSIONALE OPERATORE SOCIO SANITARIO”

6. Diritto all’istruzione

La Regione Puglia, riconoscendo il sistema scolastico e formativo come uno strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio, ha programmato interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio, legiferando come segue:

- Destinatari: alunni del sistema dell’istruzione, frequentanti scuole sia statali che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell’infanzia, e frequentanti dei corsi per adulti, compresi gli immigrati e i rom.
- Interventi a favore di soggetti con disabilità: individuazione, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, dell’alunno come soggetto portatore di handicap ai fini dell’integrazione scolastica, attraverso l’istituzione di un collegio ogni 250/300 mila abitanti. La domanda di accertamento deve essere presentata dal genitore o da chi esercita la potestà parentale al collegio, per il tramite della ASL di residenza, per l’anno scolastico successivo, nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 marzo.
- Tipologie di interventi, predisposti da Comuni o Province ma coordinati e controllati dalla Regione:
 - fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e delle superiori, servizi di comodato per libri di testo;
 - servizi di mensa, al cui finanziamento concorrono i Comuni (circa 0,40 € per ogni pasto nel 2009, per un massimo di 180 giorni di servizio) e le famiglie (circa 38 € mensili nello stesso anno). L’importo globale assegnato nel 2009 ammonta a 5.811.454,00 €;
 - servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio: l’importo assegnato per l’anno 2009 ammonta a 1.898.315,00 €;

- facilitazioni agli studenti ospitati nei convitti annessi alle istituzioni scolastiche per i quali, nel corso del 2009, sono stati erogati contributi unitari pari a 100,00 € per ogni alunno convittore ed a 50,00 € per ogni alunno semiconvittore;
- sussidi scolastici, speciali sussidi, attrezzature didattiche e servizi individualizzati per soggetti con disabilità;
- borse di studio erogate in favore degli studenti più meritevoli o bisognosi, purché residenti in Puglia e frequentanti istituzioni della scuola secondaria superiore statale e paritaria, previa verifica del livello di merito necessario per concorrere all'erogazione e della situazione reddituale annua massima del nucleo familiare cui appartiene l'alunno (determinata facendo riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 109/98, tenuto conto del numero di alunni in situazione di disagio economico nonché del degrado socio-economico dei singoli comuni). La Regione permette di cumulare borse di studio ottenute per situazioni di disagio economico a contributi per merito scolastico;
- carte studenti per l'accesso facilitato ai canali culturali;
- mediatori culturali per favorire l'inserimento scolastico di immigrati e rom;
- Interventi complementari della Regione:
 - contributi per esigenze di carattere eccezionale e straordinario, sopravvenute e segnalate dai Comuni;
 - contributi per l'acquisto di scuolabus da parte dei Comuni per i quali, nel corso dell'anno 2009, sono stati erogati 30.000,00 € a favore di 23 Comuni, sulla base dei seguenti indicatori: popolazione residente, alunni trasportati, scuolabus di proprietà comunale ancora efficienti, età media degli scuolabus comunali.
- *Indirizzi programmatici triennali*, elaborati dalla Giunta regionale, che determina le priorità nell'utilizzo delle risorse regionali, statali e/o comunitarie disponibili nel periodo di programmazione, sulla base della relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio, trasmessa annualmente alla Regione dagli Enti locali.
- *Piano annuale degli interventi*, approvato dalla Giunta regionale sulla base degli indirizzi triennali e dei fondi dei quali si è verificata l'effettiva disponibilità (pari a 12.300.000,00 € per l'anno 2009, a fronte di una richiesta degli Enti locali pari a circa 126.500.000,00 €).
- Istituzione della *Conferenza regionale per il diritto allo studio*, convocata almeno due volte l'anno con l'obiettivo di verificare lo stato del diritto allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte.
- Istituzione dell'*Unità di psicologia scolastica*, che opera al servizio del sistema scolastico regionale con funzioni di consulenza e di sostegno a docenti, alunni, genitori, istituzioni scolastiche, strutture gestionali e amministrative del sistema dell'istruzione, con l'obiettivo di valutare i processi di carattere psicologico individuabili come fattori critici o di successo nell'erogazione dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche e nei processi di insegnamento e apprendimento.
- Istituzione dell'*Unità regionale di pedagogia e formazione del personale della scuola*, che opera al servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario allo scopo di sviluppare la professionalità di quanti operano nel sistema scolastico, contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell'istruzione in ambito regionale.

Normativa di riferimento:

- L.R. 4 DICEMBRE 2009, N. 31 “NORME REGIONALI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE”
- R.R. 8 MARZO 2007, N. 6 “MODALITÀ E CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO COME SOGGETTO IN SITUAZIONE DI HANDICAP AI FINI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA”
- DGR 11 GIUGNO 2009, N. 965 “PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO 2009”
- DGR 4 AGOSTO 2004, N. 1090 “PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO 2004”

7. *Child rights governance*

In materia di *child rights governance*, la Regione Puglia ha istituito l’Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi riconosciuti ai minori.

All’Ufficio del Garante sono assegnate le seguenti funzioni:

- diffondere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e promuovere iniziative per la tutela e il riconoscimento dei diritti dei minori, sostenendo la loro partecipazione alla vita delle comunità locali;
- vigilare affinché sia data piena applicazione alla Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e alla Carta Europea sui diritti del fanciullo, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, per segnalare alle autorità competenti violazioni dei diritti dei minori e rimuoverne le cause;
- promuovere campagne di sensibilizzazione per contrastare e prevenire maltrattamenti, violenze e sfruttamento criminale dei minori;
- vigilare sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica destinate a minori e adolescenti;
- vigilare sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali e semiresidenziali e in ambienti esterni alla propria famiglia, nonché sui percorsi di affido e adozione;
- fornire sostegno tecnico e legale ad operatori di servizi sociali e sociosanitari e promuovere la formazione di idonee figure preposte alla rappresentanza legale dei minori, come tutori e curatori;
- verificare gli interventi volti all’accoglienza e all’inserimento del minore straniero non accompagnato;
- collaborare con l’Osservatorio regionale delle Politiche Sociali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all’infanzia e all’adolescenza in ambito regionale;

- esprimere, su richiesta degli organi regionali, provinciali e comunali, pareri sulle proposte di atti normativi e formulare proposte in ordine a provvedimenti normativi che riguardino i minori;

Per l'espletamento delle sue funzioni, il Garante può:

- stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di specifiche attività;
- stabilire accordi e intese con ordini professionali, associazioni di categoria o organismi che si occupino di infanzia e adolescenza;
- sostenere studi, ricerche e scambi di esperienze in materia di infanzia e adolescenza;
- attivare interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori;

Inoltre il Garante si avvale di un'apposita struttura, così composta:

- Ufficio del Garante, istituito presso il Consiglio regionale, a cui viene assegnata una dotazione minima di personale pari a due unità;
- prestazioni lavorative aggiuntive, erogate da figure professionali specialistiche anche esterne al personale del Consiglio regionale (i.e. esperti con specializzazione universitaria), di durata temporale limitata e strettamente connesse allo svolgimento di specifici progetti.

Infine, il Garante è tenuto a riferire annualmente al Consiglio regionale sull'andamento della propria attività, attraverso una dettagliata relazione, da presentare entro il 31 marzo di ogni anno, che illustri le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza in Puglia, sulla base delle denunce raccolte e dei casi seguiti nel corso della precedente annualità.

Per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalle disposizioni regionali in materia, al Garante è riconosciuta un'apposita unità previsionale di base, denominata "Funzionamento dell'Ufficio del Garante per i diritti del Minore"; inoltre, la Giunta regionale stabilisce annualmente la quota di risorse da destinare al concorso alla spesa di funzionamento dell'Ufficio, a valere sulla finalizzazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali che, ai sensi dell'art. 67 della l.r. 19/2006, non può essere superiore al 3%.

Normativa di riferimento:

- R.R. 11 NOVEMBRE 2008, N. 23 "COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEL MINORE"
- L.R. 10 LUGLIO 2006, N. 19 "DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA DIGNITÀ E IL BENESSERE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN PUGLIA"

8. Interventi a sostegno della condizione giovanile

La Regione Puglia, riconoscendo l'importanza del ruolo che i giovani pugliesi possono giocare nel rilanciare la Regione dal punto di vista economico, sociale e culturale, ha elaborato il Programma "*Bollenti Spiriti*" che, per la prima volta, accorpa in un unico strumento tutti gli interventi regionali a sostegno dei giovani, al fine di coordinare gli sforzi realizzati in diversi campi e da diversi assessorati regionali.

Il Programma regionale a sostegno della condizione giovanile in Puglia prevede quanto segue:

1. Strategie politiche di programmazione

- **Pilastri dell'azione strategica regionale:**
 - Pilastro della mediterraneità: rafforzare la consapevolezza di essere un popolo aperto agli scambi, alla cooperazione, all'accoglienza e alla sussidiarietà;
 - Pilastro dell'accoglienza: valorizzare le risorse giovanili attraverso l'apertura delle istituzioni alla creatività, cultura, diversità e innovazione giovanile;
 - Pilastro della contrattualità: sottoscrivere, attraverso il *Patto Etico* tra nuove generazioni e istituzioni, impegni individuali e collettivi di investimento sul futuro di ambo le parti;
 - Pilastro della lotta alla trappola della precarietà lavorativa e di vita: operare strategicamente sugli incrementi occupazionali di lavoro dipendente, contratti a tempo indeterminato e contratti di solidarietà per l'assunzione di giovani.
- **Politiche regionali per i giovani:**
 - Lavoro giovanile e lotta alla disoccupazione: attivazione, attraverso il "*Patto per il lavoro giovanile*", di accordi e intese tra istituzioni e imprese, volti al finanziamento di specifici progetti e servizi di placement per i giovani;
 - Tempo libero, vita associativa e cultura: incentivazione di ogni forma di aggregazione giovanile e sostegno, anche finanziario, dei luoghi della coesione sociale come case della gioventù e centri sociali;
 - Formazione, educazione e partecipazione: incentivazione di forme di gemellaggio scolastico anche internazionale, scambi multiculturali e reti di cooperazione europea;
 - Politica giovanile nelle aree urbane: accesso all'informazione, al lavoro, alla partecipazione e all'alloggio, soprattutto per i giovani residenti nelle periferie urbane;
 - Pari opportunità uomo-donna: promozione di una politica educativa e formativa a sostegno delle giovani donne, affinché riescano ad uscire da condizioni di isolamento, emarginazione o discriminazione.

2. Interventi realizzati (se ne riportano alcuni, a titolo esemplificativo)

- **Principi attivi**, rivolto a tutti i giovani residenti in Puglia di età compresa tra i 18 e i 30 anni, finalizzato alla promozione della loro capacità progettuale e creativa, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione di idee innovative concernenti:
 - la valorizzazione del territorio;
 - lo sviluppo dell'economia della conoscenza e dell'innovazione tecnologica;

- l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva.

All'iniziativa è seguito un piano di ricerca finalizzato a comprendere se e come il progetto sia utile ai fini del potenziamento della partecipazione dei giovani pugliesi, con copertura finanziaria pari ad euro 30.000,00.

- *Treno della Memoria*, realizzato attraverso incontri specifici di formazione finalizzati a ricostruire la memoria della Seconda Guerra Mondiale e dei suoi totalitarismi e a riflettere su tematiche riguardanti violazioni dei diritti e della dignità umana, per concludersi con il viaggio e la visita del campo di sterminio di Auschwitz – Birkenau (copertura finanziaria di euro 100.000,00).
- *Memoria e impegno in ricordo delle vittime delle mafie*; progetto itinerante che attraversa la Puglia fermandosi in ogni territorio provinciale, con l'obiettivo di sviluppare un sentimento di "antimafia popolare" mediante convegni su temi che riguardino le particolari caratteristiche del singolo territorio (i.e. presenza dell'illegalità e suoi legami con la criminalità organizzata), arricchiti da testimonianze di familiari di vittime di mafia, magistrati, forze dell'ordine (copertura finanziaria pari ad euro 100.000,00).
- *Cosa bolle in pentola*: indagine conoscitiva sulle politiche giovanili poste in essere e sulle risorse e la partecipazione della popolazione giovanile pugliese – per valutare l'aderenza degli indirizzi regionali ai bisogni dei giovani ed ottenere utili indicazioni per futuri orientamenti – attraverso una rassegna delle politiche ed iniziative rivolte ai giovani, analisi delle buone prassi e interviste a soggetti operanti nel settore, con copertura finanziaria pari ad euro 100.000,00.

Normativa di riferimento:

- DGR 22 NOVEMBRE 2005, N. 1693 "BOLLENTI SPIRITI – DOCUMENTO D'INDIRIZZO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI"
- DGR 19 FEBBRAIO 2008, N. 175 "BOLLENTI SPIRITI – PROGRAMMA INTERVENTI 2008/2009 – DOCUMENTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI"
- DGR 4 AGOSTO 2009, N. 1517 "INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI. ATTIVITÀ ANNO 2009"
- DGR 31 OTTOBRE 2007, N. 1821 "INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA"
- DGR 31 OTTOBRE 2007, N. 1822 "INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO TRA MEMORIA E IMPEGNO - IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE MAFIE"
- DGR 28 DICEMBRE 2005, N. 1975 "INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI"

9. Edilizia residenziale pubblica

La Regione Puglia ha introdotto una serie di misure a sostegno di cittadini che versino in condizioni economiche disagiate, legiferando come segue:

- *Requisiti per l'accesso all'alloggio:*
 - essere cittadini italiani;
 - essere stranieri titolari di carta di soggiorno e stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
 - avere la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
 - non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso (è adeguato l'alloggio la cui superficie utile sia non inferiore ai 40 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore ai 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre);
 - non aver ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, purché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
 - fruire di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare (aggiornato almeno ogni due anni) non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, attualmente pari ad € 13.000,00;
 - non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
- *Punteggi di selezione, attribuiti in base al sussistere di:*
 - Condizioni soggettive: reddito del nucleo familiare, numero dei componenti il nucleo familiare, richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico, famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando, per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi);
 - Condizioni oggettive: richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio, in alloggi antigienici (così definiti dall'autorità competente), in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari (ciascuno composto da almeno due unità) o in alloggi sovraffollati, richiedenti che debbano lasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro, per ordinanze di sgombero o provvedimenti esecutivi di sfratto.

- *Modalità di assegnazione degli alloggi*, che avviene mediante pubblico concorso indetto dal Comune nel quale si trovano gli alloggi:
 - Domanda: redatta su apposito modulo fornito dal Comune, deve indicare cittadinanza e residenza, composizione del nucleo familiare, ubicazione e consistenza dell'alloggio occupato, reddito complessivo del nucleo familiare, il luogo e il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare e ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del bisogno dell'alloggio.
 - Graduatorie: formate da apposita Commissione – nominata dal Presidente della Giunta regionale – che, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, esamina le domande e formula la graduatoria definitiva. Le graduatorie vengono aggiornate ogni due anni mediante bandi di concorso integrativi, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
 - Verifica dei requisiti previa l'assegnazione dell'alloggio, onde rilevare eventuali mutamenti delle condizioni soggettive e oggettive del concorrente che facciano decadere i requisiti prescritti;
 - Scelta e consegna dell'alloggio: l'assegnazione è effettuata, sulla base della graduatoria definitiva, dal Sindaco del Comune territorialmente competente, che comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona delegata, in base all'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria; la mancata presentazione comporta la decadenza dell'assegnazione.
 - Occupazione dell'alloggio, da effettuarsi entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna; la mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dell'assegnazione.
 - Subentro nella domanda e nell'assegnazione: in caso di decesso dell'assegnatario o dell'aspirante tale, subentrano i componenti del nucleo familiare; in caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.
 - Decadenza dell'assegnazione: per morosità nel pagamento del canone (se superiore a due mesi, è causa di risoluzione del contratto e della conseguente decadenza dell'assegnazione, a meno che la morosità venga sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, entro 30 giorni dalla data di messa in mora), aver ceduto in tutto o in parte l'alloggio, non abitarvi stabilmente, averlo adibito ad attività illecite o immorali, aver perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, fruire di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.
 - Annullamento dell'assegnazione: disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente nel caso di assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima o di assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
- *Agevolazioni regionali per l'acquisto ed il recupero della prima casa* da parte dei nuclei familiari, con contributi sugli interessi per i mutui e/o con contributi in conto capitale (cfr. anche paragrafo 10, *"Politiche regionali per minori e famiglie"*).

- *Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, istituito al fine di sostenere persone e nuclei familiari in difficoltà nel pagamento del canone di locazione, per il quale le risorse finanziarie complessivamente stanziare sono state pari ad € 29.169.830,98 (annualità 2009), di cui € 13.831.621,84 (risorse statali), € 15.000.000,00 (cofinanziamento regionale) ed € 315.112,38 (residui di stanziamento).
- *Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa*, stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al 25% degli alloggi, da assegnare per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio, trasferimento di forze dell'ordine (riserva massima dell'8%), gravi motivi di pubblica utilità o come misura di sostegno in favore dei profughi.
- *Programma di mobilità negli alloggi*, finalizzata all'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale: il Comune, d'intesa con l'ente gestore e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, predispone programmi di mobilità dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione.
- *Istituzione del Fondo sociale* per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l'onere per il pagamento del canone di locazione, finanziato con i canoni percepiti dall'ente gestore per la locazione d'immobili per uso diverso da quello di abitazione e con finanziamenti erogati dalla Regione, stabiliti annualmente dalla Giunta regionale in sede di approvazione di bilancio.
- *Piano regionale per la casa*, approvato annualmente dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, fissa gli obiettivi fisici e la loro localizzazione in ambiti territoriali e temporali e comprende tutti gli interventi previsti dalla legislazione vigente per la casa.
- *Relazione annuale dell'ente gestore* sullo stato di attuazione dei programmi e sulle attività svolte, da trasmettere ai Comuni interessati per offrire loro la base conoscitiva organica necessaria all'esercizio delle relative competenze.

Normativa di riferimento:

- L.R. 20 DICEMBRE 1984, N. 54 "NORME PER L'ASSEGNAZIONE E LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"
- L.R. 25 MARZO 1986, N. 8 "MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"
- DGR 19 GIUGNO 2006, N. 892 "LEGGE REGIONALE N. 54/1984, ART. 2, LETTERA F) - DETERMINAZIONE NUOVO LIMITE DI REDDITO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA"
- DGR 4 AGOSTO 2009, N. 1472 "L. 9 DICEMBRE 98, N. 431 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI - ANNO 2008"

10. Edilizia residenziale per minori

Nell'ambito della realizzazione di un sistema integrato di servizi socio assistenziali in favore dei minori e degli adolescenti, la Regione Puglia ha legiferato prevedendo strutture che erogino interventi integrativi o sostitutivi della famiglia.

Tali strutture, finalizzate a contrastare l'istituzionalizzazione dei minori, sono destinate altresì all'accoglienza di minori sottoposti a provvedimenti giudiziari anche di natura penale, minori con disturbi della personalità, minori allontanati dalla famiglia perché vittime di maltrattamenti o abusi, e vengono distinte secondo le seguenti tipologie:

- *comunità familiare*: struttura educativa residenziale, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali;
- *comunità educativa*: struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un'équipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, le prestazioni socio-sanitarie eventualmente richieste sono a carico del Servizio Sanitario Regionale;
- *comunità di pronta accoglienza*: struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di educatori che, a turno, assumono la funzione di adulto di riferimento svolgendo attività lavorativa;
- *comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti*: struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza, limitata ad alcuni momenti della giornata, di operatori professionali che, a turno, assumono la funzione di adulto di riferimento;
- *centro socio-educativo diurno e di aggregazione per pre-adolescenti e adolescenti*: struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero di minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica, emarginazione e di devianza, e opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei comuni e con le istituzioni scolastiche. Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, le prestazioni socio-sanitarie eventualmente richieste sono a carico del SSR;
- *centro aperto polivalente*: struttura aperta a tutti i minori del territorio, e opera preferibilmente in raccordo con i servizi sociali dei comuni e con le istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di socializzazione, educativi e ricreativi miranti a promuovere il benessere della comunità e a contrastare fenomeni di marginalità e disagio minorile;

Normativa di riferimento:

- L.R. 10 LUGLIO 2006, N. 19 “DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA DIGNITÀ E IL BENESSERE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN PUGLIA”
- R.R. 18 GENNAIO 2007, N. 4 “LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 19 – “DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA DIGNITÀ E IL BENESSERE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN PUGLIA”

11. Edilizia scolastica

In materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche, ivi comprese quelle di edilizia scolastica, la Regione Puglia ha introdotto i seguenti parametri :

- *Interventi ammissibili*: opere di messa a norma ed adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene; eliminazione delle barriere architettoniche; ristrutturazioni e completamento funzionale di edifici già in costruzione.
- *Interventi ammissibili con riserva*: interventi strutturali che siano strettamente finalizzati alla messa in sicurezza, dichiarati particolarmente urgenti e prioritari dall’ente locale interessato, opere di tipologia diversa rispetto a quelle da privilegiare e opere di nuova costruzione.
- *Opere finanziabili*: le opere che risultano inserite nella graduatoria fino a coprire l’intera disponibilità finanziaria assegnata. Il limite minimo per il finanziamento di ogni singola opera è pari ad € 60.000,00, il limite massimo è pari ad € 450.000,00 sia per le opere interamente finanziate dalla Regione sia per le opere cofinanziate da Comuni e Province, per le quali il contributo statale/regionale per ogni singolo intervento non può superare la misura massima del 66,66%, restando a carico dell’ente locale l’onere di far fronte, con risorse proprie, all’ulteriore 33,34% (Piano triennale 2007-2009).
Per quel che riguarda, nello specifico, la costruzione di nuovi asili nido, il finanziamento complessivo stanziato è pari ad € 4.334.083,12. Il contributo per la realizzazione di ogni opera è pari al 50% del costo dell’opera e, comunque, non può superare i 500.000,00 €; della restante quota si fa carico il Comune (Piano regionale delle Politiche sociali 2007).
- *Destinatari dei finanziamenti e ambiti di competenza*: i Comuni per le opere concernenti la scuola dell’infanzia, elementare e media inferiore e le Province per le opere concernenti la scuola di istruzione secondaria superiore.
- *Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori* emanate, per i lavori di rispettiva competenza, da Comuni e Province.
- *Individuazione delle aree* per l’esecuzione delle opere, previa dichiarazione di idoneità dell’area rilasciata da apposita Commissione.
- *Collaudo delle opere realizzate*, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Inoltre, nell'ambito della programmazione degli interventi di edilizia scolastica, la Regione ha stabilito quanto segue:

- *Programma triennale*, adottato dalla Giunta regionale per i diversi settori delle opere pubbliche, elaborato sulla base di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari, dando priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.
- *Programma annuale* di finanziamento, adottato dalla Giunta regionale per l'attuazione del Piano previsionale triennale, che indica le opere da realizzare, i soggetti attuatori, i costi e i tempi di realizzazione.
- *Piano straordinario regionale in materia di edilizia scolastica*, finalizzato al finanziamento di interventi di estrema urgenza per la messa in sicurezza e la prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità di elementi non strutturali degli edifici scolastici, con finanziamenti erogati in tre rate (la prima pari al 45% del finanziamento assegnato, la seconda pari ad un ulteriore 45% del finanziamento assegnato ed una terza pari al restante 10% a saldo, dopo l'approvazione degli atti di contabilità finale e di omologazione della spesa sulla base del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo) per una spesa complessiva pari ad € 7.453.986,00. La Regione si riserva il diritto di revocare il finanziamento concesso in caso di: lavori già eseguiti dall'Ente competente; modifiche e/o varianti progettuali non munite del preventivo visto di coerenza da parte delle struttura tecnica provinciale; inizio dei lavori antecedente alla comunicazione di assegnazione del finanziamento; dichiarazioni mendaci; imperizia o comportamento dell'ente che comprometta la tempestiva ed efficace esecuzione dell'intervento; gravi ed ingiustificati ritardi nella realizzazione degli interventi.
- *Osservatorio dei lavori pubblici*, istituito presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici con funzioni di raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le forme e gli esiti degli appalti e delle concessioni e la formazione di archivi appositi da mettere a disposizione delle Amministrazioni interessate.
- *Consiglio regionale dei lavori pubblici*, istituito presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici e nominato dalla Giunta regionale, è competente ad esprimere pareri – resi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta – in merito a: strumenti programmatori riferiti ai lavori pubblici di competenza regionale; progetti di lavori pubblici relativi a opere di eccezionale rilevanza; controversie relative ai lavori pubblici; pareri su richiesta degli uffici regionali interessati. Svolge altresì funzioni di assistenza nei confronti dei settori regionali preposti alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure e interventi, anche mediante fissazione di appositi standard operativi.
- *Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche*, approvato annualmente dalla Giunta regionale, per garantire un'uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli interventi.

Infine, nel più specifico ambito delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia, la Regione ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Requisiti per l'accesso: garantito a tutti i bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, con particolare attenzione all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili.
- Tipologie di strutture:
 - *asilo nido*: servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e formazione dei bambini accolti, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa. La capacità ricettiva è di minimo 20 e massimo 60 bambini. L'orario di apertura varia a seconda della tipologia del servizio, ed è pari o superiore alle 8 ore al giorno per il nido a tempo pieno ed inferiore alle 8 ore al giorno per il nido a tempo parziale.
 - *micro nido*: si distingue dal nido tradizionale per la minor capacità ricettiva, pari a minimo 6 e massimo 20 bambini.
 - *nido aziendale*: si distingue dall'asilo nido per l'ubicazione in una struttura interna al luogo di lavoro dei genitori o nelle immediate vicinanze, ed è finalizzato a sostenere le famiglie in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
 - *sezioni primavera*: servizi sperimentali, integrativi ed aggregati alle strutture delle scuole dell'infanzia pubbliche, sono destinati all'accoglienza di bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi.
- Contributi regionali ai Comuni che ne facciano richiesta a titolo di contributo per la costruzione di asili nido, il cui ammontare, per l'annualità 2007, è stato pari ad € 4.334.083,12.

Normativa di riferimento:

- L.R. 11 MAGGIO 2001, N. 13 "NORME REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI"
- DGR 13 GENNAIO 2003, N. 2 "CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI, PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA, ASSEGNATI ALLA REGIONE PUGLIA, AI SENSI DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23, IN ATTUAZIONE DEL PRIMO (2003) E SECONDO (2004) PIANO ANNUALE DEL TERZO PIANO GENERALE TRIENNALE 2003/2005 DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE"
- DGR 3 AGOSTO 2007, N. 1336 "LEGGE N. 23/1996. EDILIZIA SCOLASTICA. PIANO TRIENNALE 2007/2009 - PATTO PER LA SICUREZZA. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE"
- DGR 14 DICEMBRE 2010, N. 2774 "PIANO STRAORDINARIO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER FINANZIARE INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. INTESA ISTITUZIONALE DEL 28 GENNAIO 2009"
- L.R. 10 LUGLIO 2006, N. 19 "DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA DIGNITÀ E IL BENESSERE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN PUGLIA"

- R.R. 18 GENNAIO 2007, N. 4 “LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 19 – “DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA DIGNITÀ E IL BENESSERE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN PUGLIA”
- L.R. 4 SETTEMBRE 1979, N. 62 “NORME ATTUATIVE DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1977, N. 891 - INTERVENTI PER GLI ASILI-NIDO”
- DGR 3 AGOSTO 2007, N. 1342 “DELIB.G.R. 4 AGOSTO 2004, N. 1104 - PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI - APPROVAZIONE CRITERI, GRADUATORIA E PRIMO PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI COMUNI CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA, A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DI ASILI NIDO”

12. Interventi e servizi sociali alla persona

La Regione Puglia programma, coordina e assicura sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di persone, al fine di prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia; a tal fine, la Regione ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Carattere di universalità delle prestazioni, erogate a tutte le persone residenti in Puglia, ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e loro familiari, ai cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché ai minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, e ai cittadini di altre Regioni in base ad accordi interregionali.
- Servizi erogati:
 - il servizio sociale professionale: trasversale rispetto ai vari servizi specialistici, è indirizzato ai soggetti più deboli ed emarginati ed è finalizzato ad assicurare loro le prestazioni richieste o necessarie;
 - il servizio di segretariato sociale: opera come sportello unico per favorire l’accesso ai servizi, mediante l’informazione e la consulenza, e si caratterizza per l’elevato grado di prossimità al cittadino;
 - il servizio di pronto intervento sociale: attivo 24 ore su 24, opera nelle situazioni di emergenza sociale che richiedano interventi, decisioni o soluzioni immediate;
 - il servizio di telefonia sociale, con copertura non inferiore a 10 ore giornaliere, rivolto a tutti i cittadini al fine di limitare la condizione di isolamento nella quale possono trovarsi persone in situazione di difficoltà, per situazioni di disagio ambientale e socio-economiche e/o per precarie condizioni di salute;
 - il centro antiviolenza: interventi di ascolto, aiuto e sostegno psicosociale individuale e di gruppo, di psico-terapia, di assistenza legale, nonché di sostegno ed orientamento per l’inserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di maltrattamenti e violenze;
 - il servizio di assistenza domiciliare, per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali, e il servizio di assistenza domiciliare integrata, per le prestazioni di cura domiciliari sociali e sanitarie integrate;

- le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali:
 - i. per minori (cfr. *Edilizia residenziale per minori*);
 - ii. per diversamente abili: comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità socio-riabilitativa, residenza socio-sanitaria assistenziale, residenza sociale assistenziale, centro diurno socio-educativo e riabilitativo, casa famiglia con servizi formativi alle autonomie per l’inserimento socio lavorativo, centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza;
 - iii. per anziani: comunità alloggio, gruppo appartamento, casa alloggio, casa di riposo, residenza socio-sanitaria assistenziale, residenza sociale assistenziale, centro diurno;
 - iv. per persone con problematiche psico-sociali: casa famiglia, comunità alloggio e gruppo appartamento per ex-tossicodipendenti;
 - v. per adulti con problematiche sociali: comunità alloggio e gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico, alloggio sociale per adulti in difficoltà, centro di pronta accoglienza, centro di accoglienza e centro sociale rieducativo per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale, casa rifugio per donne vittime di violenza e per persone vittime di tratta, albergo diffuso per l'accoglienza abitativa di lavoratori stranieri immigrati stagionali, centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora.
- il servizio di assistenza economica:
 - i. contributo sociale per l’integrazione al reddito: a singoli, giovani coppie o nuclei familiari con redditi da lavoro precario o discontinuo, o nuclei familiari particolarmente numerosi;
 - ii. reddito minimo di inserimento: a nuclei familiari con difficoltà nell’accesso al lavoro o con redditi insufficienti;
 - iii. contributi per l’acquisto della prima casa, attraverso modalità di accesso agevolato al credito.
- Istituzione del *Fondo regionale per la non autosufficienza*, volto a sostenere economicamente le persone non autosufficienti e i loro familiari, definendo con “non autosufficienza” la perdita parziale o totale dell’autonomia personale, con conseguente incapacità di compiere atti essenziali per la vita quotidiana senza l’aiuto di altre persone. Alle risorse per finanziare il Fondo è stata dedicata una specifica unità previsionale di base.
- *Piano di azione “Diritti in rete” per l’integrazione sociale dei disabili*, finalizzato all’erogazione di contributi economici per richiedenti il cui ISEE familiare non sia superiore ad Euro 30.000 e che non abbiano presentato domande di contributi per lo stesso fine, articolato lungo tre linee di intervento:
 - Connettività sociale dei disabili: contributi per l’acquisto di attrezzature informatiche e tecnologie per disabili del movimento e per l’alfabetizzazione informatica dei disabili;
 - Integrazione sociale scuola-famiglia-comunità: integrazione sociale extrascolastica per ragazzi e giovani, contributi per l’adattabilità delle autovetture private, potenziamento dei servizi di trasporto sociale, inserimento lavorativo di soggetti disabili o svantaggiati;

- Monitoraggio, ricerca e comunicazione: piano di comunicazione sui diritti dei disabili e sulle opportunità per il miglioramento della qualità della vita, attivazione della cartella-utente del disabile per flussi informativi dedicati su domanda e offerta dei servizi per la disabilità.
- *Piano regionale triennale delle politiche sociali*, che definisce bisogni e priorità, livelli essenziali delle prestazioni erogabili, indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema e riparto delle risorse disponibili.
- *Piano sociale di zona*, che ha durata triennale, è approvato dalla Giunta regionale ed è definito dai Comuni singoli o associati, d'intesa con le Aziende unità sanitarie locali (AUSL), sulla base delle indicazioni del Piano regionale.
- Istituzione della *Commissione regionale per le politiche sociali*, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale con funzione consultiva e propositiva nell'area delle problematiche relative alle tematiche sociali ed educative a sostegno dell'azione della Regione. E' convocata dal Presidente non meno di due volte l'anno.
- Istituzione dell'*Osservatorio regionale delle politiche sociali* che promuove, coordina e realizza le azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi sociali, sulla domanda di servizi, sulla spesa sociale della Regione e degli enti locali, nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei Piani sociali di zona.
- Istituzione dell'*Osservatorio sulla comunicazione di genere* quale tavolo tecnico e di coordinamento tra i soggetti operanti nel settore, con il compito di fornire supporto scientifico alla Regione in materia di comunicazione orientata al genere, con particolare attenzione alla promozione di attività di prevenzione e contrasto agli stereotipi di genere.
- Istituzione della *Conferenza regionale delle politiche sociali*, organizzata con cadenza almeno biennale, aperta alla partecipazione di tutti gli operatori pubblici e privati che operano nel sociale, per discutere sullo stato di attuazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari sul territorio regionale e per elaborare, in modo allargato e partecipato, gli indirizzi per la programmazione sociale regionale.
- Istituzione della *Commissione regionale per l'integrazione sociosanitaria*, incaricata di elaborare indirizzi in materia di attività finalizzate a soddisfare in modo integrato i bisogni dei cittadini in termini di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita e di tutela della salute.
- Istituzione dell'*Ufficio regionale di tutela degli utenti*, nominato dalla Giunta regionale con il compito di disciplinare le funzioni, i compiti, le modalità di funzionamento, nonché le procedure amministrative e le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti.
- *Carta dei servizi*, adottata dai soggetti erogatori delle prestazioni per assicurare l'informazione e la partecipazione degli utenti e la trasparenza nell'erogazione dei servizi stessi; ogni Carta deve contenere i seguenti elementi: tipologia delle prestazioni; tariffa per ciascuna prestazione; partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti; modalità d'informazione sui servizi; modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria; modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi; informazione sul regolamento interno; standard generali e specifici di qualità dei servizi.

- *Aziende pubbliche di servizi alla persona* (ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, così trasformate dalla legge regionale 15/2004): partecipano, quali soggetti attivi, alla programmazione, all'organizzazione e alla gestione del sistema d'interventi e servizi sociali; hanno personalità giuridica di diritto pubblico, finalità socio-assistenziali senza fini di lucro, autonomia statutaria, contabile, gestionale, tecnica, patrimoniale e finanziaria, basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, dai corrispettivi per i servizi resi, da liberalità e da trasferimenti di risorse a qualunque titolo. Nell'ambito della propria autonomia, l'azienda può porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni derivanti dalla programmazione regionale e zonale.
- *Associazioni di promozione sociale* (disciplinate in attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383): associazioni, movimenti o gruppi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale senza fini di lucro, avvalendosi di attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri associati. Hanno rilievo regionale le Associazioni iscritte nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, prerequisite indispensabile per l'iscrizione al Registro regionale.
- Attività di verifica regionale, attuata allo scopo di garantire la coerenza delle azioni realizzate in attuazione dei Piani Sociali di Zona con gli indirizzi fissati dalla legge regionale e dal Piano Regionale per le Politiche Sociali, e realizzata mediante:
 - La relazione sociale presentata annualmente, entro il 30 giugno, dall'ambito territoriale, corredata da rendicontazione economico-finanziaria e da indicatori sui risultati conseguiti in termini di copertura delle prestazioni erogate, rispetto alla domanda rilevata, conformi alle direttive regionali in materia;
 - verifiche a campione, disposte da parte dell'Assessorato alla Solidarietà della Regione, sui servizi attivati nell'ambito dei rispettivi Piani Sociali di Zona nonché sulla applicazione di quanto disposto dalla legge regionale per l'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali.

Normativa di riferimento:

- L.R. 10 LUGLIO 2006, N. 19 "DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA DIGNITÀ E IL BENESSERE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN PUGLIA"
- R.R. 18 GENNAIO 2007, N. 4 "LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 19 – "DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA DIGNITÀ E IL BENESSERE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN PUGLIA"
- R.R. 7 AGOSTO 2008, N. 19 "MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 18 GENNAIO 2007, N. 4"
- R.R. 10 FEBBRAIO 2010, N. 7 "MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 18 GENNAIO 2007, N. 4, ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 19 – "DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA DIGNITÀ E IL BENESSERE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN PUGLIA"
- L.R. 9 MARZO 2009, N. 1 "MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 19 (DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA DIGNITÀ E IL BENESSERE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN PUGLIA) E AL REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE 18 GENNAIO 2007, N. 4"

- L.R. 25 FEBBRAIO 2010, N. 2 “ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DEI LORO NUCLEI FAMILIARI”
- L.R. 30 SETTEMBRE 2004, N. 15 “RIFORMA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) E DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DEI SERVIZI ALLE PERSONE”
- L.R. 15 MAGGIO 2006, N. 13 “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 2004, N. 15 (RIFORMA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) E DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DEI SERVIZI ALLE PERSONE)”
- R.R. 28 GENNAIO 2008, N. 1 “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 2004, N. 15 “RIFORMA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) E DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DEI SERVIZI ALLE PERSONE” E DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2005, N. 13 “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 2004, N. 15 (RIFORMA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) E DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DEI SERVIZI ALLE PERSONE)”
- R.R. 18 LUGLIO 2008, N. 14 “RIFORMA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) E DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DEI SERVIZI ALLA PERSONA” E DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2006, N. 13 “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 2004, N. 15” – PARZIALE RETTIFICA ARTICOLO 20”
- L.R. 18 DICEMBRE 2007, N. 39 “NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2007, N. 383 (DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE)”
- DGR 1° MARZO 2011, N. 331 “L.R. N. 7/2007 OSSERVATORIO SULLA COMUNICAZIONE DI GENERE: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON GLI ATENEI PUGLIESI, LA CONSIGLIERA DI PARITÀ E LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA COMUNICAZIONE DI GENERE”
- DGR 13 OTTOBRE 2009, N. 1875 “L.R. N. 19/2006, ART. 9 E ART. 18 - PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI II TRIENNIO (2009-2011) - APPROVAZIONE DEL PIANO E RIPARTO DELLE RISORSE FNPS 2008-2009 CAP. 784025 DEL FGSA 2009 - CAP. 784010”
- DGR 17 FEBBRAIO 2009, N. 168 “L.R. N. 19/2006 - PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (2009-2011) - INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE DEL PIANO E PER L'INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI”
- DGR 28 DICEMBRE 2006, N. 2051 “DELIB.G.R. 31 AGOSTO 2006, N. 1289 - PIANO DI AZIONE "DIRITTI IN RETE" PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI DISABILI. ADEMPIMENTI ATTUATIVI”
- DGR 31 AGOSTO 2006, N. 1289 “LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 19 - ART. 12, COMMA 1 E ART. 33, COMMA 7 - PIANO DI AZIONE "DIRITTI IN RETE" PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI DISABILI. APPROVAZIONE PIANO E PRIMI ADEMPIMENTI ATTUATIVI”

13. Politiche regionali per minori e famiglie

La Regione Puglia garantisce e promuove i diritti della famiglia, riconoscendone il ruolo primario nel processo di costruzione sociale e nello sviluppo di ogni persona umana e, nell'ambito della programmazione regionale di interventi in favore di famiglie e minori, ha legiferato introducendo le seguenti misure di sostegno:

- *Prima dote per i nuovi nati*: intervento a carattere sperimentale, che consiste in un'erogazione monetaria calcolata su base mensile per sostenere le famiglie con figli fino a 36 mesi e concorrere a rimuovere i possibili ostacoli, anche di natura economica, connessi alla presenza di un minore molto piccolo in famiglia.
 - Requisiti per l'ammissibilità al contributo: presenza nel nucleo familiare richiedente di almeno un minore di età inferiore ai 36 mesi; residenza del nucleo familiare richiedente da almeno sei mesi in uno dei Comuni dell'ambito in cui è stato pubblicato il bando; ISEE 2005 del nucleo familiare convivente abitualmente nella stessa abitazione non superiore a 30.000,00 Euro; attestazione, da parte del nucleo familiare, delle componenti del lavoro di cura non coperte dal servizio sociale a carattere domiciliare e/o comunitario assicurato da Comune e ASL e che ricadono sullo stesso individuo ovvero sul nucleo familiare.
 - Finanziamento: non può in nessun caso essere superiore a 200,00 euro mensili e a 2.400,00 euro annui e deve essere proporzionato alle condizioni economiche del nucleo familiare, alla condizione lavorativa delle figure genitoriali per il carico organizzativo e gli obiettivi di conciliazione che ne discendono e alla composizione del nucleo familiare; la dotazione finanziaria complessiva per la sperimentazione per la prima annualità (2006) è pari ad Euro 5.000.000,00, da finanziare con le disponibilità del "Fondo per la prima dote per i nuovi nati fino al 36° mese di vita".
 - Tempi di attuazione: la durata massima dell'intervento è pari a 12 mesi, a partire dalla formazione della graduatoria in ciascun Ambito territoriale.
- *Contributi economici per nuove nascite* che pongano il nucleo familiare in situazione di difficoltà economica o psicosociale, pari a 1.700.000,00 Euro, per un ammontare unitario pari a 1.000,00 Euro, cumulabile nel caso di parto gemellare o plurigemellare e cumulabile con altri interventi similari.
 - Destinatari: coppie che affrontano un parto gemellare o plurigemellare; coppie che affrontano la nascita di un neonato che presenti malformazioni o gravi forme di disabilità.
 - Condizioni di ammissibilità: le coppie richiedenti il contributo devono risultare residenti nel Comune presso il quale presentano richiesta da almeno tre anni rispetto alla data di presentazione della richiesta; le domande per l'accesso al contributo economico devono essere presentate dai genitori a partire dalla nascita (che avvenga a partire dal 1° gennaio 2005) e fino al 12° mese di età del neonato.
- *Contributi per l'acquisto della prima casa*, pari a 10.000.000,00 di Euro (Piano regionale delle politiche sociali 2005, a valere sul Fondo nazionale delle Politiche sociali), per un ammontare unitario pari a 25.000,00 Euro, erogato nella forma di contributo una tantum a fondo perduto.

- Destinatari: nuove famiglie costituite dal 1° gennaio 2003, sulla base del vincolo del matrimonio; famiglie numerose, il cui numero di componenti sia pari o superiore a 5.
- Condizioni di ammissibilità: almeno uno dei coniugi deve risiedere da tre anni in città pugliesi di maggiore dimensione demografica (superiore a 30.000 abitanti); nessuno dei due coniugi deve risultare proprietario di immobili ad uso abitativo né deve avere già fruito di analogo contributo per l'attuale nucleo familiare o per altro nucleo familiare precedentemente costituito con vincolo di matrimonio; obbligo di non rivendere l'appartamento nei successivi cinque anni; la somma delle età dei due coniugi non deve essere superiore a 70 anni alla data del matrimonio.
- *Fondo regionale di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti sui luoghi di lavoro*, finalizzato all'erogazione di un contributo assistenziale una tantum, erogato in un'unica soluzione e per una sola volta, riconosciuto per gli eventi mortali verificatisi sui luoghi di lavoro a partire dal 1° gennaio 2010:
 - destinatari: figli legittimi – naturali, adottivi e affiliati – o, in loro mancanza, ascendenti fiscalmente a carico o, in loro mancanza, fratelli e sorelle minori di età e fiscalmente a carico dei lavoratori deceduti in conseguenza dell'incidente avvenuto sul luogo di lavoro.
 - requisiti per l'accesso al contributo:
 - i. relativi al lavoratore: residenza in Puglia; evento verificatosi sul luogo di lavoro e nel territorio regionale.
 - ii. relativi ai figli beneficiari: residenza in Puglia; età non superiore ai 25 anni; iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado o ad un corso di formazione universitaria o professionale.
 - misura del contributo: pari ad € 4.000,00.
 - stanziamento regionale complessivo: pari ad € 300.000,00 (annualità 2010).
- *Servizi di conciliazione vita-lavoro* che, attraverso l'elaborazione di *Piani territoriali dei tempi e degli spazi*, mirano a migliorare le condizioni di fruizione quotidiana dei servizi, per sostenere le pari opportunità tra uomini e donne mediante la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura parentale, consentendo un'equa distribuzione del lavoro di cura e di promozione del valore sociale della maternità e della paternità. I contributi assegnati sono pari a 2.000.000,00 di Euro; i contributi massimi concessi a ciascun progetto sono pari a:
 - 30.000 Euro per ambiti territoriali con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
 - 40.000 Euro per ambiti territoriali con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;
 - 60.000 Euro per ambiti territoriali con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
- *Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità*: azioni di supporto mediante percorsi di orientamento e di informazione per genitori con figli minori, consulenze specialistiche (socio-psico-pedagogiche) a genitori, coppie, minori e adolescenti, potenziamento e valorizzazione dei servizi offerti dai consultori familiari e dei centri per la famiglia, assistenza psico-sociale ed ascolto rivolto alle giovani coppie e a neo-genitori, in ambiti d'intervento diversi da quelli sanitari, corsi di preparazione alla nascita e alla fase post-parto, attività di informazione e di prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e delle patologie genetiche.

- *Mediazione familiare*: servizio a sostegno della riorganizzazione delle relazioni familiari in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti di coppia o di decisione di divorzio, finalizzato ad aiutare le parti a trovare le basi di accordi durevoli e condivisi, che tengano conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia e particolarmente di quelli dei figli.
- Istituzione della *Commissione consultiva per i problemi dei minori*, con funzione consultiva e propositiva in materia di infanzia e adolescenza. E' convocata dal Presidente non meno di due volte l'anno.
- *Piani territoriali d'intervento*, della durata massima di un triennio, finanziati con la quota assegnata alla Regione Puglia dal Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza istituito dalla legge n. 285/1997, ripartita dalla Giunta regionale nella misura di 4/10 in base alla popolazione residente e 6/10 in base alla popolazione minorile residente. I Piani sono articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi che diano priorità alle linee di intervento indicate dalla legge n. 285/1997:
 - Servizi di sostegno alla relazione genitore figli, di contrasto alla povertà e alla non violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo – assistenziali;
 - Innovazione e sperimentazione di servizi socio - educativi per la prima infanzia;
 - Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero;
 - Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Normativa di riferimento:

- L.R. 2 APRILE 2004, N. 5 “LEGGE QUADRO PER LA FAMIGLIA”
- L.R. 11 FEBBRAIO 1999, N. 10 “SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA”
- L.R. 10 LUGLIO 2006, N. 19 “DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA DIGNITÀ E IL BENESSERE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN PUGLIA”
- R.R. 18 GENNAIO 2007, N. 4 “LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 19 – “DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA DIGNITÀ E IL BENESSERE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN PUGLIA”
- L.R. 9 MARZO 2009, N. 1 “MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 19 (DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA DIGNITÀ E IL BENESSERE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN PUGLIA) E AL REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE 18 GENNAIO 2007, N. 4”
- DGR 28 NOVEMBRE 2006, N. 1801 “LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 19, ART. 25, COMMA 2 - ISTITUZIONE DELLA PRIMA DOTE PER I NUOVI NATI PER LE FAMIGLIE CON FIGLI FINO A 36 MESI. APPROVAZIONE”
- L.R. 25 FEBBRAIO 2010, N. 1 “ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ AI FAMILIARI DI LAVORATRICI E LAVORATORI DECEDUTI A CAUSA DI INCIDENTI NEI LUOGHI DI LAVORO”

- DGR 30 NOVEMBRE 2010, N. 2595 “ART. 5, L.R. 25 FEBBRAIO 2010, N. 1. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ AI FAMILIARI DI LAVORATRICI E LAVORATORI DECEDUTI A CAUSA DI INCIDENTI NEI LUOGHI DI LAVORO”
- L.R. 21 MARZO 2007, N. 7 “NORME PER LE POLITICHE DI GENERE E I SERVIZI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO IN PUGLIA”
- R.R. 11 NOVEMBRE 2008, N. 21 “REGOLAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DEGLI ORARI E DEGLI SPAZI PER LA COSTITUZIONE, LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE BANCHE DEI TEMPI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 21 MARZO 2007 E DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53, PER LA CONCESSIONE AI COMUNI E AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CONTRIBUTI REGIONALI”
- DGR 31 MARZO 2005, N. 474 “L.R. 25 AGOSTO 2003, N. 17 - PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI - LEGGE REGIONALE N. 5/2004 (LEGGE-QUADRO) - DELIB.G.R. N. 2100/2004 "PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LE POLITICHE FAMILIARI". INTEGRAZIONE”
- DGR 29 DICEMBRE 2004, N. 2100 “L.R. 25 AGOSTO 2003, N. 17 - PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI - LEGGE-QUADRO N. 5/2004 - PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LE POLITICHE FAMILIARI”
- DGR 11 DICEMBRE 2001, N. 1876 “LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 10 "SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA". CONFERMA DEGLI AMBITI TERRITORIALI E ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE RELATIVE ALLA PRIMA ANNUALITÀ DEL SECONDO PIANO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI. CAP. 786000 - FONDI VINCOLATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2001. MODALITÀ, CRITERI E LINEE DI INDIRIZZO PER L'INTERVENTO REGIONALE PER IL SECONDO TRIENNIO 2002-2004”
- DGR 15 APRILE 1999, N. 314 “LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 10, "SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA" - MODALITÀ, CRITERI E LINEE DI INDIRIZZO PER L'INTERVENTO REGIONALE. ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE AGLI AMBITI TERRITORIALI. CAPITOLO 786000 - FONDI VINCOLATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 - RESIDUI DI STANZIAMENTO 1998”

14. Educazione alla legalità

La Regione Puglia, al fine di rafforzare e diffondere un approccio integrato alle politiche di sicurezza, inclusione sociale e cultura della legalità in coerenza con la finalità generale del perseguimento dello sviluppo integrato e sostenibile del territorio, promuove e finanzia progetti presentati da raggruppamenti di Enti locali volti alla realizzazione dei c.d. *Patti per l'inclusione sociale, la legalità e la sicurezza*, come segue:

- Destinatari:
 - associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e loro consorzi, forme di partenariato locale che abbiano tra le proprie finalità la lotta all'emarginazione attraverso l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati, associazioni anti-usura e anti-racket;

- detenuti ed ex-detenuti, ex-tossicodipendenti, immigrati, donne in condizioni di particolare svantaggio, minoranze etniche, nomadi, soggetti in uscita dal mondo della prostituzione, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- imprese, consorzi di imprese ed organismi rappresentativi del sistema imprenditoriale, scuole, pubbliche amministrazioni, prefetture, sindacati.
- Finalità:
 - rafforzare o promuovere reti territoriali finalizzate ad individuare progetti ed iniziative comuni per la diffusione della legalità correlati alle esperienze di sviluppo locale;
 - sensibilizzare e favorire un adeguamento culturale, soprattutto presso i giovani, per una modificazione del contesto socioculturale in grado di rappresentare un importante elemento di discontinuità rispetto ad un tradizionale atteggiamento di chiusura nei confronti delle istituzioni in generale e della sicurezza in particolare;
 - sviluppare iniziative ed esperienze pilota volte a favorire l’inserimento professionale delle persone che vivono situazioni di esclusione sociale.
- Linee di intervento:
 - interventi volti a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati come strumento di prevenzione e lotta all’esclusione sociale;
 - interventi per l’animazione territoriale, la sensibilizzazione e la promozione della cultura della legalità, della sicurezza e dell’integrazione culturale;
 - iniziative a sostegno e per la creazione di reti territoriali tra Pubblica Amministrazione, Scuole, sistema produttivo locale e Terzo Settore, finalizzate alla prevenzione della devianza.
- Misura del contributo: fino ad un massimo di € 500.000,00 per ogni raggruppamento.
- Stanziamento regionale complessivo: pari ad € 6.000.000,00 (annualità 2006).

Normativa di riferimento:

- DGR 12 LUGLIO 2006, N. 1006 “DEL.CIPE N. 26/2003 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO “PATTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE, LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA”

15. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati

La Regione Puglia, in conformità con le disposizioni legislative nazionali ed internazionali, ha promosso iniziative finalizzate a tutelare i cittadini immigrati presenti sul territorio regionale e a garantire l’effettiva realizzazione dell’uguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone.

In questo senso, la Regione ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, apolidi, richiedenti asilo, rifugiati, beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari, con particolare attenzione

a minori, donne, vittime di tortura e di tratta per sfruttamento sessuale o lavorativo. Le norme in materia, qualora più favorevoli, si applicano anche a cittadini neocomunitari, per i primi 5 anni dal provvedimento di integrazione nell'Unione del rispettivo Paese membro di provenienza.

- Istituzione della *Consulta regionale per l'integrazione degli immigrati*, che formula proposte in materia di integrazione sociale degli immigrati ed esprime pareri obbligatori su tutti gli atti di programmazione che incidano sulle condizioni di vita degli immigrati in Puglia; si riunisce almeno due volte l'anno o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- Istituzione dell'*Osservatorio regionale sull'immigrazione e diritto d'asilo* che, operando in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali – di cui costituisce un'area tematica dedicata – ha quali obiettivi il monitoraggio e l'analisi dei flussi migratori, dei bisogni e delle condizioni di vita degli immigrati, di situazioni di discriminazione e razzismo e la verifica dell'impatto delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale. I risultati delle attività dell'Osservatorio – finanziate con risorse nazionali o provenienti da programmi comunitari – sono oggetto di un rapporto periodico in materia.
- Indizione, con cadenza almeno triennale, della *Conferenza regionale sull'immigrazione* da parte della Giunta regionale, quale momento di confronto propositivo con istituzioni ed organismi operanti nel settore.
- Istituzione del *Registro delle associazioni degli immigrati*, in cui confluiscono tutte le associazioni di immigrati che operano per la tutela dei diritti degli stessi.
- Previsione di un *Piano regionale per l'immigrazione*, con validità triennale e aggiornato annualmente, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente, che definisce indirizzi ed interventi idonei a realizzare obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati.
- Interventi specifici:
 - i. *Assistenza sanitaria*: i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, le loro famiglie e i figli minori a carico, se iscritti al SSR, godono di parità di trattamento e piena uguaglianza rispetto ai cittadini italiani; ai cittadini non in regola è comune garantito l'accesso alle cure urgenti, essenziali e continuative.
 - ii. *Istruzione e formazione*: i minori stranieri godono di pari condizioni per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, ai servizi scolastici e agli interventi in materia di diritto allo studio. La Regione promuove interventi per favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, sia per adulti che per minori stranieri regolarmente presenti sul territorio regionale.
 - iii. *Integrazione culturale*: promozione dello sviluppo di relazioni interculturali tra cittadini stranieri e italiani come, ad esempio, sensibilizzazione su temi connessi al fenomeno migratorio, iniziative per il mantenimento della lingua e della cultura di origine, mediazione linguistico-culturale.
 - iv. *Formazione professionale*: promozione di forme di orientamento, tirocinio, formazione a favore di cittadini stranieri, per l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro; formazione mirata alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro, assistenza sanitaria ed esigibilità dei diritti.

- v. *Inserimento lavorativo*: la Regione favorisce l’inserimento lavorativo stabile degli immigrati regolari sottoforma di lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale, e stipula convenzioni con associazioni sindacali e organizzazioni dei datori di lavoro per assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori.
- vi. *Politiche abitative*: per gli stranieri regolari è previsto l’accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica a parità di condizioni con i cittadini italiani. Per gli immigrati in condizioni di fragilità, sono altresì previsti centri di accoglienza sociale e alloggi sociali in forma collettiva.
- vii. *Accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati*: attività di accoglienza, consulenza legale e integrazione sociale, prioritariamente di supporto agli interventi posti in essere dai comuni, ai quali la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti integrativi.
- viii. *Misure per le vittime di tratta, violenza o schiavitù*: attivazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale.
- ix. *Misure contro la discriminazione*: promozione di azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale a favore delle vittime di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta.

Al finanziamento delle suddette iniziative si dà copertura con un’apposita unità previsionale denominata *Programmazione sociale e integrazione*, costituita in parte da contributi erogati annualmente dal Governo nazionale e provenienti dal “Fondo nazionale immigrazione 2007”.

Normativa di riferimento:

- L.R. 4 DICEMBRE 2009, N. 32 “NORME PER L’ACCOGLIENZA, LA CONVIVENZA CIVILE E L’INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI IN PUGLIA”
- DGR 15 DICEMBRE 2009, N. 2495 “PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA DESTINATO AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA. APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI E REGIONE PUGLIA A VALERE SUL FONDO IMMIGRAZIONE 2009 (III ANNUALITÀ)”